

Sentenza del 12/11/2020 n. 124 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata Sezione/Collegio 2

Intitolazione:

Accertamento tributi comunali - Trattamento sanzionatorio - Istituto della continuazione.

Massima:

Le violazioni tributarie inerenti il mancato o tardivo versamento dell'imposta derivante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all'istituto della continuazione di cui all'[art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 472/97](#), perché questo concerne violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l'omissione è una violazione riguardante l'imposta già liquidata, per la quale l'[art. 13, D.Lgs. n. 471/97](#) dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento.

Testo:

Con tempestivo ricorso proposto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Potenza la signora B. T., residente a Maratea (PZ), impugnava gli avvisi di accertamento in epigrafe emessi dal Comune di Maratea per il recupero della TARSU, TARES e TARI per gli anni dal 2012 al 2015, denunciando la omessa motivazione degli avvisi, per mancanza dell'indicazione delle superfici degli immobili cui le imposte si riferivano, per la mancanza di soggettività passiva rispetto alle imposte in quanto gli immobili erano stati concessi in comodato trentennale al sig. C. N. in data 19.02.2007. In subordine chiedeva la disapplicazione delle sanzioni o comunque la loro quantificazione secondo i criteri di cui all'art. 12 comma 5 del D.lvo 472/1997. Si costituiva in giudizio il comune di Maratea sostenendo l'infondatezza del ricorso. La Commissione Tributaria Provinciale con la sentenza in epigrafe rigettava il ricorso. Avverso tale sentenza propone appello la parte privata ribadendo i motivi di illegittimità evidenziati con il ricorso in primo grado. Resiste con Memoria il Comune di Maratea chiedendo il rigetto dell'appello. La causa è stata discussa e decisa all'udienza del 10.02.2020 come da dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e va rigettato. Rettamente infatti i primi giudici hanno apprezzato come correttamente motivati gli avvisi oggetto di giudizio in quanto contenenti gli elementi essenziali a far conoscere al soggetto destinatario i presupposti aggettivi e normativi della pretesa fiscale. Il primo motivo di appello va quindi rigettato così come quello relativo alla asserita assenza di legittimazione passiva al pagamento del tributo fondata dall'odierna appellante sulla circostanza che gli immobili oggetto di imposizione sarebbero posseduti e/o detenuti da altro soggetto, C. N., in forza di un contratto di comodato stipulato in data 19.02.2007 ed allegato al fascicolo di parte di primo grado. Il motivo non può essere accolto poiché sfornito di prova in quanto il contratto di comodato dal quale la parte privata vuole far discendere la sua carenza di legittimazione passiva rispetto ai tributi oggetto di causa è privo di autenticazione nelle firme ed è altresì privo di data certa, di talché non può essere apprezzato in alcun modo ai fini del decidere. L'appello va altresì respinto nella parte in cui ribadisce le doglianze relative al trattamento sanzionatorio praticato negli avvisi impugnati posto che le sanzioni risultano conformi a legge ne può trovare ingresso nella determinazione delle stesse la c.d. continuazione nella commissione dell'illecito. E' noto infatti che "le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all'istituto della continuazione disciplinato dall'[art. 12, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997](#), perché questo concerne le violazioni potenzialmente incidenti sulla determinazione dell'imponibile o sulla liquidazione del tributo, mentre il ritardo o l'omissione del pagamento è una violazione che attiene all'imposta già liquidata, per la quale l'[art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997](#) dispone un trattamento sanzionatorio proporzionale ed autonomo per ciascun mancato pagamento ([Cass. 1540/2017](#)). L'appello va quindi respinto. Le spese vanno compensate per la complessità della materia. Pertanto la Commissione Tributaria Regionale di Potenza,

P.Q.M.

Rigetta l'appello. Spese compensate.